



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Gela**

Ordinanza di Sicurezza Balneare 2015  
Ordinanza n. 06/2015

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GELA**

**RITENUTO** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare e - per i profili su di essa incidenti - della navigazione da diporto o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gela che comprende il territorio dei Comuni di Gela e Butera, allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima;

**RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere- posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;

**VISTA** la Legge 03 Aprile 1989 n.147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione”;

**VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994 n.662 “Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”;

**VISTA** la Legge 5 Febbraio 1992 n.104 e successive integrazioni e variazioni, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

**VISTO** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”;

**VISTO** il decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”.

**VISTO** il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni “Attuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale;

**VISTA** la Legge Regionale 01 settembre 1998 n.17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle Amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell'ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione,

apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall'Autorità Marittima;

**VISTA** la Legge Regionale n.15 del 29 novembre 2005 “disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;

**VISTA** la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1<sup>a</sup> Sezione Civile – n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico dell'assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;

**VISTO** il Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana del 3 marzo 2015 recante disposizioni relative alla stagione balneare 2015, pubblicato nella G.U.R.S. n.12 del 20 marzo 2015;

**VISTO** il D.D.G. n.476 del 01 giugno 2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina in ordine all'utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari;

**VISTO** il dispaccio n. 02.01.04/34660 datato 07.04.2006 del Comando Generale del corpo delle capitanerie di porto, recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 205 in data 25.03.2013, con la quale sono stati stabilite dal Comune di Gela le aree interdette alla balneazione;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 05 in data 10.05.2006, con la quale sono stati stabiliti i limiti di navigazione, rispetto alla costa, cui sono soggette le unità da diporto;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 15 in data 29.04.2009 disciplinante la pesca subacquea professionale nel Compartimento Marittimo di Gela;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 24/2008 in data 30.05.2008 disciplinante l'esercizio della locazione e del noleggio dei natanti da diporto per finalità ricreative e per gli usi turistici di carattere locale, effettuate da imprese individuali o società;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 01/2012 del 31.01.2012, con la quale si istituisce l'area archeologica in località Bulala del Comune di Gela;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 20/2012 del 31/08/2012 con la quale viene vietata la balneazione in località Manfria – Scoglio di levante per la presenza di due pilastrini in cemento del diametro di cm. 45 ciascuno;

**VISTO** il D.M. 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”;

**RITENUTO** necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari;

**VISTI** gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).

## **O R D I N A**

### **Art. 1**

(Disposizioni generali)

1. Il servizio di salvamento, svolto da chiunque ed a qualsiasi titolo, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo;
2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare stabiliti annualmente con apposito Decreto Assessoriale della Regione Siciliana;
3. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti la sicurezza marittima in quanto connessa all'utilizzazione turistico - balneare delle aree demaniali marittime, **si applica a chiunque gestisce, a qualunque titolo strutture destinate alla balneazione** (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), arenili asserviti a spiagge libere - per quanto applicabile – frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti;
4. Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture balneari, ha l'obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono;
5. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero, successivamente alla sua conclusione, tale struttura deve mantenere efficiente lo stesso standard dei servizi di sicurezza;

### **Art. 2**

(Obblighi dei comuni rivieraschi)

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvamento. Qualora i predetti Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione a questa Capitaneria di Porto e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "**ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**".

### **Art. 3**

(Zone di mare riservate ai bagnanti)

1. Durante la stagione balneare, le cui date di inizio e termine (1 Aprile – 31 Ottobre) sono stabiliti dalla competente Amministrazione regionale, la zona di mare per una distanza di 300 metri dalla battigia e di 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare, è destinata alla balneazione;

2. Il limite di tale zona deve essere segnalato, dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo, con adeguati corpi morti e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione. In caso di scarroccio e/o spostamento eventuale del gavittello, i concessionari hanno l'obbligo nelle 24 ore successive, di provvedere al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza previa autorizzazione di questa Capitaneria di Porto;
3. Sulle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre una adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (m. 300 dalla battigia) NON SEGNALATO**".
4. I concessionari, per le aree in concessione ed i Comuni, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (profondità di m.1,60) deve essere segnalato mediante il collocamento di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità siano ancorate al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti, (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (m. 1,60) NON SEGNALATO**" oppure "**INESISTENTE**";
5. Nelle predette zone di mare, riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08:00 e il tramonto **È VIETATO**:
  - a) Il transito di qualsiasi unità navale, Kitesurf e Windsurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. A questi ultimi è consentito di circolare entro i 300 metri dalla battigia, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti, nonché collisioni con altri scafi. Da tale divieto sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, e che dovranno essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 470/82. Tali mezzi dovranno essere riconoscibili a mezzo apposita dicitura chiaramente leggibile "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, adottando ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
  - b) L'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente disciplinati con apposita concessione demaniale marittima.  
Le zone di mare prospicienti spiagge o litorali scarsamente frequentati da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio per imbarco e sbarco di persone e/o cose (fermo restando il divieto di sosta sulla spiaggia e di ancoraggio) dai mezzi su indicati con rotta perpendicolare alla linea di costa ed unicamente a remi.
  - c) È altresì vietato l'atterraggio di surf e kitesurf, nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari se appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora nella zona di atterraggio non siano presenti bagnanti, sul bagnasciuga e nel tratto di mare interessato, per un raggio di 100 metri.
6. Chiunque compia immersioni subacquee, (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con

striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. Di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte, presente sull'unità di appoggio o, qualora sia assente, fissata sull'asta del segnale galleggiante. I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 metri di distanza. In prossimità dei predetti segnali le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri;

7. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di 3 metri), previsti per il subacqueo.

#### **Art. 4**

(Zone di mare vietate alla balneazione)

Fermo restando i divieti di balneazione negli specchi acquei interdetti con appositi Decreti dall'Assessorato Regionale alla Sanità per motivi di carattere sanitario e per i quali i comuni hanno l'obbligo di apporre idonea segnaletica, **la balneazione è vietata:**

1. Nei porti;
2. Nel raggio di metri 100 (cento) dalle imboccature dei porti e dalle strutture portuali esterne;
3. All'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente segnalati;
4. Negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi fino ad una distanza di 50 (cinquanta) metri dalla costa;
5. Entro 200 (duecento) metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acqua di mare. In tali luoghi è altresì vietato qualsiasi tipo di pesca. Tali divieti hanno carattere permanente. È fatto obbligo alla Raffineria di Gela S.p.A. di vigilare e di provvedere alla manutenzione sia del grigliato di protezione alle opere di presa acqua di mare che alla cartellonistica di divieto di immersione in dette zone di mare;
6. Nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze;
7. Nel tratto di mare, per una profondità di 100 metri dai costoni rocciosi franosi delle località Manfria del Comune di Gela e Faino e Desusino del Comune di Butera;
8. Nel tratto di mare, per una profondità di 30 metri dai gruppi rocciosi franosi delle località Due Rocche del Comune di Butera e Scogli di Manfria del Comune di Gela;
9. In località Montelungo del Comune di Gela, ad una distanza di 200 (duecento) metri dal punto di coordinate: Lat. 37°05' 03" N - Long. 014 °11' 09" E in relazione alla presenza del relitto della "M/N "Iринi";

10. A metà circa della lunghezza del Molo di Ponente, lato esterno, del Porto Rifugio di Gela, in relazione alla presenza del relitto della M/N "New Rose", per un raggio di 200 (duecento) metri dal punto di coordinante Lat. 37° 04' 00" N – Long. 014° 13' 36" E;
11. Nella fascia di mare ampia 15 (quindici) metri per tutta la lunghezza delle strutture pericolanti del Pontile Sbarcatoio di Gela, a dritta e a sinistra dello stesso;
12. Nei tratti di mare individuati dal Comune di Gela con Ordinanza n.259 del 30.04.2010;
13. Nei tratti di mare individuati dal Comune di Gela con apposita Ordinanza n.205 del 25 marzo 2013;
14. In prossimità della testata di ponente della seconda scogliera a levante del Pontile Sbarcatoio di Gela

### **Art. 5**

**(aree interdette alla navigazione da diporto)**

1. Fatto salvo quanto già disciplinato dall'Art.2 della presente Ordinanza, è altresì vietato il transito a qualunque imbarcazione e natante da diporto a vela ad a motore nei seguenti tratti di mare:
  - a. nella Rada di Gela, circoscritta dai seguenti punti (Coordinante GPS su DATUM WGS 84):

LATITUDINE	LONGITUDINE
1) 37°04' 03" N	1) 014°13' 00" E
2) 37°03' 30" N	2) 014°12' 36" E
3) 36°59' 42" N	3) 014°13' 24" E
4) 36°59' 42" N	4) 014°15' 06" E
5) 37°01' 54" N	5) 014°17' 24" E

- b. nei 100 metri dai costoni rocciosi franosi delle località Manfria del Comune di Gela e Faino e Desusino del Comune di Butera;
- c. Nelle acque a levante del porto rifugio di Gela fino al porto Isola di Gela, fatto salvo quanto già disciplinato dal Codice della Navigazione e da altre Ordinanze dei questa Autorità Marittima.
- d. Nelle acque circostanti le piattaforme Perla, Prezioso e Gela , per un raggio di 500 metri dalle stesse.

### **Art.6**

**(Disciplina particolare degli stabilimenti balneari – Servizio di salvataggio)**

1. Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (orario di balneazione), durante tale orario, i concessionari, singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente bagnanti abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di fronte a mare o frazione, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che *gli esercenti attività connesse alla*

*balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso di uno dei seguenti brevetti:*

- 1.1 brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento - contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
  - 1.2 brevetto di "Bagnino per Salvataggio" rilasciato dalla Soc. di Salvamento di Genova;
  - 1.3 brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Salvataggio Acquatico.
2. I concessionari ed i gestori di strutture balneari e spiagge libere devono informare l'Autorità Marittima delle modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, **comunicando entro 15 giorni dalla data di apertura** al pubblico degli stabilimenti balneari e comunque non oltre la stessa, i dati relativi ai bagnini di salvataggio/assistente bagnanti al proprio servizio, secondo le modalità di cui alla scheda informativa in allegato, corredati da copia del relativo brevetto di bagnino di salvataggio/assistente bagnanti in corso di validità.
  3. Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati secondo le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 18 marzo 1996. Il personale di assistenza deve indossare una maglietta di colore rosso recante **esclusivamente** la dicitura "**SALVATAGGIO**".
  4. Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc. ) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale che tutto lo specchio acqueo sia costantemente vigilato;
  5. Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da un numero di assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio dedicati, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 18 marzo 1996. Il personale di assistenza deve indossare una maglietta di colore rosso recante in bianco **esclusivamente** la dicitura "**SALVATAGGIO**".

L'assistente ai bagnanti deve:

- 5.1 essere dotato di:
  - a) fischiello;
  - b) Un paio di pinne corte da salvataggio ed una maschera da sub;
  - c) Una lifejacket;
  - d) Un rescue can (cosiddetto bay watch);
  - e) Un rescue tube (cosiddetto torpedo);
  - f) Un casco protettivo (solo nei litorali rocciosi);
- 5.2 prestare il proprio servizio per l'intera durata del proprio turno, durante l'orario di balneazione, senza svolgere altre attività o mansioni né assentarsi senza giustificato motivo, salvi casi di forza maggiore e comunque previa sostituzione con altro operatore abilitato, ovvero segnalazione con la prescritta bandiera qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio che, in ogni caso, non dovrà avere complessivamente durata superiore alla mezzora per ciascun turno di servizio;
- 5.3 tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano

- sia sugli arenili che in acqua;
- 5.4 stazionare, salvo casi di assoluta necessità, esclusivamente in torretta nella postazione di cui al successivo punto 6, oppure in mare sull'unità di servizio;
6. Presso ogni postazione di salvataggio, consistente in una torretta di avvistamento **con altezza minima di metri 2 dal piano di spiaggia**, da ubicarsi ogni 150m, in prossimità della battigia e **in posizione centrale rispetto al fronte a mare in concessione** in modo che consenta la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo devono essere permanentemente disponibili:
- 6.1 Un binocolo e un megafono;
- 6.2 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno;
- 6.3 Un pattino di salvataggio di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta in bianco "**SALVATAGGIO**", dotato di due salvagente anulari muniti di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità, non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi.
7. E' data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli stabilimenti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Tale utilizzo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- 7.1 Apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo di Gela da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- 7.2 Sia per il conduttore che per il coadiutore (figure entrambe obbligatorie): abilitazione alla conduzione della moto d'acqua rilasciata da Ente riconosciuto, titolarità di patente nautica, abilitazione al salvamento;
- 7.3 La moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "**SALVATAGGIO**" prediligendo la bicromia rosso-bianca;
- 7.4 La moto d'acqua deve essere omologata per 3 (tre) posti (in virtù delle superiori caratteristiche di stabilità e cilindrata); motorizzazione deve essere di ultima generazione (4 tempi); deve essere provvista di barella rigida di salvataggio, con ancoraggio centrale in acciaio e di due elastici laterali, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, omologata da Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto con possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;
- 7.5 La moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale e deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia; pinne con fascia posteriore di regolazione; cima di traino di almeno 10 metri con 3 moschettoni; stacco di massa di scorta; coltello; torcia stagna; strumento di segnalazione sonora; apparato radio palmare di comunicazione VHF marino con custodia stagna, maschera con boccaglio, borsa dei ferri con vari utensili (chiavi, giraviti, martelli, fascette, etc), segaccio lungo (per eliminare eventuali ostruzioni sulla presa dell'idrogetto), sacca da lancio con cima di almeno 10 metri, cima di rispetto di almeno 10 metri;
- 7.6 Il conduttore della moto d'acqua e il coadiutore devono indossare: casco protettivo omologato, scarpe antiscivolo entrambi di fattura tale da non ostacolare le eventuali immersioni in caso di emergenza, giubbotto di salvataggio, muta, coltello, fischietto;
- 7.7 La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in



funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio di massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti;

- 7.8 Per l'uscita la moto d'acqua dovrà utilizzare l'apposito corridoio di lancio (largo non inferiore a metri 5 e lungo non inferiore a metri 10) posizionato antistante la torretta d'avvistamento, entro il quale può essere ancorato o, in alternativa sostarvi (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita anche in piena stagione balneare, e permetterà all'operatore in fase di rientro, di avere uno spazio per potere operare in sicurezza);
  - 7.9 L'uscita e il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà mai essere superiore ai 6 nodi;
  - 7.10 In alternativa al corridoio di lancio, la moto d'acqua, durante l'arco della balneazione, può stazionare a corpo morto autorizzato in zona di mare posta immediatamente a ridosso del limite segnalato dei metri 200
8. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
  9. Quando sussista uno stato di pericolosità legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento ovvero altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, dovrà essere esposta, su un pennone installato in posizione ben visibile presso la postazione di salvataggio, una **BANDIERA ROSSA** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso; l'avviso di cui sopra dovrà essere comunicato più volte anche per altoparlante;
  10. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, etc.) tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda al gestore di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.
  11. qualora si verificano condizioni meteo marine tali da obbligare i concessionari ad adottare misure precauzionali quali la chiusura degli ombrelloni, il rientro dei natanti dal mare, l'avvicinamento a riva dei bagnanti e messa in sicurezza di attrezzature balneari in genere soggette a caduta libera, ovvero in caso di sospensione temporanea (per non più di 30 minuti nell'arco della giornata) del servizio di assistenza e salvataggio, dovrà essere esposta una **BANDIERA ROSSA**;
  12. In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 09:00 e dopo le ore 19:00) devono essere issate contemporaneamente la **BANDIERA ROSSA E GIALLA**.
  13. Il concessionario, al di fuori dell'orario 09:00 - 19:00, dovrà issare una bandiera di colore rosso, con significato di assenza di servizio di salvataggio;
  14. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
    - 14.1 Tre bombolette individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione;

- 14.2 Due cannule di respirazione bocca a bocca di cui una pediatrica;
- 14.3 Vent-mask per adulti e pediatrica per la somministrazione di ossigeno;
- 14.4 Pocket-mask per respirazione bocca – naso – bocca;
- 14.5 Un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- 14.6 Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla' All. I Decreto 15 luglio 2003, n. 388:
  - guanti sterili monouso (5 paia);
  - visiera paraschizzi;
  - flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
  - flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3);
  - compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
  - compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
  - teli sterili monouso (2);
  - pinzette da medicazione sterili monouso (2);
  - confezione di rete elastica di misura media (1);
  - confezione di cotone idrofilo (1);
  - confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
  - rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
  - un paio di forbici;
  - lacci emostatici (3);
  - ghiaccio pronto uso (due confezioni);
  - sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
  - termometro;
  - apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

15. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, adibito esclusivamente a primo Soccorso. In detto locale, contraddistinto dalla scritta "**PRIMO SOCCORSO**", e possibilmente da bandiera bianca e croce rossa, arredato con lettino, dovranno essere tenute pronte all'uso le dotazioni di primo Soccorso di cui al precedente paragrafo;

16. **Ogni concessionario deve dotarsi di un defibrillatore semiautomatico secondo le prescrizioni ed obblighi contenuti nel decreto Ministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" al quale si fa esplicito rimando quanto alle tipologie di attività balneari rientranti nel campo di applicazione ai sensi dell'art.5 ed alle tempistiche di attuazione in esso previste. Il defibrillatore deve essere ubicato all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità,**

**fermo restando che le responsabilità relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso; il predetto obbligo resta in capo esclusivamente alle strutture balneari:**

- 16.1 Dotate di impianti sportivi (quali piscine, palestre, campi da beach tennis, beach volley, calcio tennis, ecc.) o che svolgono attività ginniche aerobiche;**
  - 16.2 In cui si svolgono attività di Kite surf, surf, SUP e sport velici in genere;**
  - 16.3 In cui si svolgono attività di avviamento allo sport quali corsi di nuoto, surf, kite surf, ecc.**
17. I concessionari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o per la sicurezza della navigazione, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo;
18. I concessionari devono, altresì, indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente;
19. Ogni struttura balneare deve avere un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico della Capitaneria di Porto di Gela, il numero blu per le emergenze in mare 1530, quello del Pronto Soccorso dell'Ospedale, del Comando della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché dei Vigili del fuoco.
20. Ogni concessionario deve esporre un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza

#### **Art. 7**

(Sanzioni particolari applicabili)

Ove non risultino assicurate le richiamate prescrizioni nel precedente articolo 6, l'Autorità Marittima competente, fermo restando l'eventuale sequestro amministrativo, applica le sanzioni previste dall'art.15 della presente Ordinanza. In caso di gravi inadempienze, applica altresì la chiusura immediata della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio di assistenza e di salvataggio.

#### **Art. 8**

(Strutture elioterapiche)

Le strutture balneari operano per fini esclusivamente elioterapici, solamente laddove non è consentita la balneazione, giusto decreto Assessorato alla Sanità. È fatto obbligo ai concessionari di tale strutture issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica verticale, all'ingresso e all'interno della struttura stessa, ben visibile e redatta in più lingue recante la seguente dicitura: **“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

**Art. 9**  
(Disciplina della Pesca)

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al successivo punto 2, **È VIETATO** nelle fasce di mare **entro metri 300 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco**, nell'arco orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 20.00;
2. La pesca subacquea, sia professionale che sportiva, regolamentata dagli articoli 128, 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del Regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n°1639 e successive modifiche ed integrazioni, **È SEMPRE VIETATA** nelle acque antistanti le coste del Circondario Marittimo, fino ad una distanza di metri 500 (cinquecento) dalle rive basse e fino ad una distanza di metri 300 (trecento) da coste a picco sul mare;
3. **È VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti **con arma subacquea carica**;
4. Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo (bandiera rossa con banda trasversale bianca). Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio;
5. E' fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

**Art. 10**  
(Sci Nautico, paracadutismo ascensionale e rimorchio  
dei galleggianti c.d. banana boat)

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti e piccoli gommoni comunemente denominati banana boat.

Per questi ultimi, fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia citate, l'esercizio del rimorchio, nel Circondario Marittimo di Gela, è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a) tutte le persone imbarcate sui galleggianti devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- b) può essere imbarcato un numero massimo di persone secondo le previsioni di cui all'art. 60 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146;
- c) a bordo dell'unità trainante deve essere sempre presente un'altra persona esperta nel nuoto;
- d) le unità trainanti devono essere dotate di un salvagente anulare con almeno 30 (trenta) metri di cima galleggiante pronto all'uso, di sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti idonei dall'Ente notificato (D. L.vo 171/2005) o affidato (D.L.vo 314/1998); in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica ritenuto idoneo sempre dai suddetti Enti;
- e) l'unità trainante deve avere a bordo una cassetta contenente i medicinali di cui alla tabella "D" del D.M. 25.5.1988, n°279;
- f) durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a 20 metri;

- g) le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati;
- h) per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 9.

Le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale e rimorchio di galleggianti in genere compresi i c.d. banana boat non possono essere praticate con l'utilizzo di moto d'acqua e natanti similari.

**Art. 11**  
(Corridoi di lancio)

1. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua, nonché unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat) devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio.
2. Nelle aree demaniali in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione/noleggio di natanti i concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza, aventi le seguenti caratteristiche:
  - a. Larghezza metri 20. Tale misura che, in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione. Ove previsto dal titolo concessorio, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni;
  - b. Profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
  - c. delimitazione costituita, da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti), distanziati a intervalli di **20** metri per i primi 100 metri ed a distanza di 50 metri per la restante profondità fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione;
  - d. Individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
  - e. Nei pressi della battigia ed a mare deve essere sistemato apposito cartello con la dicitura: **"CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.
3. Norme di comportamento:
  - 3.1 Le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
  - 3.2 Le unità a motore, compresi gli acqua-scooter, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti;
  - 3.3 Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi e/o con la vela abbassata - dovranno raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
  - 3.4 È fatto comunque divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

4. Qualora nell'ambito della concessione per stabilimento balneare venga esercitata attività di locazione/noleggio di natanti, i concessionari hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio e attenersi alle prescrizioni di cui al presente articolo. In particolare i corridoi devono essere posizionati in corrispondenza del limite laterale della concessione stessa in modo da non intralciare l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo.
5. Gli esercenti di stabilimenti balneari, che intendano realizzare approntamenti per l'atterraggio e la partenza in sicurezza, per l'incolumità dei bagnanti, delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela (windsurf) e moto d'acqua possono posizionare corridoi di lancio conformi alle prescrizioni del presente articolo, da lasciare comunque al pubblico uso, senza che sia necessaria ulteriore apposita autorizzazione, negli specchi acquei antistanti gli arenili di pertinenza.
6. Eventuali corridoi di lancio per il libero uso e senza scopo di lucro, potranno essere posizionati lungo i tratti di mare antistanti le spiagge libere, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.
7. Nel caso di corridoi destinati al lancio di tavole con aquilone (Kitesurf), si richiamano le disposizioni di cui al successivo articolo 10 della presente Ordinanza.

### Art. 12

(Disposizioni particolari per tavole a vela (windsurf), acquascooter e natanti similari)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con l'Ordinanza n. 05 in data 10.05.2006 del Capo del Compartimento Marittimo di Gela, adottata ai sensi dell'art. 8 della legge 08 luglio 2003 n. 172, l'impiego degli acquascooter e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:
  - 1.1 Durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dal Porto Rifugio di Gela o dai corridoi appositamente concessi per la partenza o l'arrivo;
  - 1.2 L'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
  - 1.3 Nel rimanente periodo dell'anno, è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto della costa;
  - 1.4 Per la conduzione degli acquascooter e mezzi similari è sempre richiesta la patente nautica, secondo quanto previsto dall'articolo 39 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171;
  - 1.5 I locatori di acquascooter e natanti similari devono dotare gli stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi;
2. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge ai sensi dell'art.54 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto L.vo 18 luglio 2005, n. 171. Gli acquascooter devono avere a bordo i mezzi e le dotazioni di cui all'allegato V del decreto sopra richiamato;
3. La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate "acquascooter" o "moto d'acqua" o mezzi similari sono consentiti solo nelle ore diurne, con condizioni meteorologiche favorevoli corrispondenti a:
  - 3.1 Vento fino a forza 3 nella scala Beaufort (fino a 10 nodi di velocità);
  - 3.2 mare fino a 2 della scala descrittiva dello stato del mare (altezza delle onde fino a metri 0,50).

4. La navigazione e le evoluzioni degli acquascooter o mezzi simili sono consentite ad una distanza non inferiore a metri 300 dalla costa qualunque ne sia la natura e indipendentemente dal fatto che la stessa sia frequentata da bagnanti.
5. Il limite esterno è costituito dalla distanza di un miglio dalla costa. Nel caso che il mezzo usufruisca di una unità di appoggio, il limite esterno potrà estendersi fino alla distanza di mille metri da detta unità;
6. Sugli acquascooter possono occupare posto tante persone quanti sono i posti a sedere, con un massimo di due. In mancanza di posti a sedere può occupare posto una sola persona o, comunque tante persone quante ne sono previste dal certificato di omologazione.
7. I minori di anni 14 non possono essere trasportati sugli acquascooter.

### **Art.13**

(Disposizioni particolari per tavole con aquilone (kitesurf))

#### **1. Limitazioni e divieti**

1. L'esercizio del *Kitesurf*, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio del *Kitesurf* può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo- marine favorevoli.

Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:

- a. nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Gela;
- b. ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti d'acquacoltura;
- c. ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- d. All'interno della rada di Gela, ed a distanze inferiori ai 400 (quattrocento) metri dalle unità alla fonda;
- e. entro i 300 (trecento) metri di distanza dalle spiagge e 100 (cento) metri dalle coste a picco e ad una distanza superiore a 1 (uno) miglio dalla costa;
- f. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
- g. nelle zone di mare riservate alla balneazione.

#### **2. Prescrizioni**

La pratica del *kitesurf* è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. l'uso del *kitesurf* è consentito a coloro i quali abbiano compiuto almeno 14 anni di età;

Si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la

responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati a terzi.

- b. durante l'utilizzo del *kitesurf* è obbligatorio indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante);
- c. è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela; ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- d. è fatto obbligo di collegare le cime (*cd. linee*) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
- e. è, comunque, vietato lasciare il *kitesurf* incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
- f. la pratica del *kitesurf* è consentita esclusivamente nelle ore diurne.

### 3. **Corridoi di lancio**


Negli specchi acquei fino a 300 metri dalla linea di battigia, riservati alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima, ai sensi dell'art.8 della presente Ordinanza.

I corridoi di lancio/atterraggio devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 m. ad allargarsi fino ad una ampiezza di m.80 e ad una distanza dalla costa di m. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 200 metri);
- b. devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
- c. i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d. per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm. con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione;
- e. ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "**CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE**", tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello, eventualmente in più lingue, sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio;
- f. il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie;



### Schema di corridoio di lancio kite surf



- g. è consentito il lancio di *Kitesurf* senza l'uso di corridoi di lancio solo da spiagge prospicienti tratti di mare liberi da bagnanti per un raggio di 50 metri dal punto di lancio.

#### 4. (Transito dei Kitesurf nei corridoi)

- la partenza e il rientro negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del **body drag**, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di m. 100 dalla battigia;
- nei 100 m. sopra citati è consentito il transito di un *Kite Surf* per volta, con precedenza ai mezzi in rientro;
- l'impiego dei corridoi è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
- l'uso dei corridoi è libero e gratuito;
- all'interno dei corridoi è vietata la balneazione.

#### **Art.14**

(Disposizioni particolari)

- Sulle spiagge del Circondario Marittimo di Gela è vietato:
  - sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
  - transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e alle persone diversamente abili.

**Art. 15**  
(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari, ovvero dei Comuni presso le strutture asservite alle spiagge attrezzate destinate alla libera balneazione, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza, la quale abroga la n. 11/2014 emanata da questa Capitaneria di Porto.
3. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 per le violazioni inerenti la navigazione da diporto e degli artt.15, 26 e 27 della legge 14.07.1965, n.963 per le violazioni riguardanti la pesca.
4. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo di questa Capitaneria di Porto, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale **[www.guardiacostiera.it/gela](http://www.guardiacostiera.it/gela)**.

Gela, 01.04.2015

F.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO  
C.F. (CP) Pietro CAROSIA

**La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile alla Capitaneria di Porto di Gela. Può essere inviata anche via Fax al n. 0933/911594.**

**SCHEDA CENSIMENTO**

*La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, alla Capitaneria di Porto di Gela, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.*

Comune di \_\_\_\_\_

Stabilimento balneare denominato \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/spiaggia libera:

<b>QUADRO A</b>	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società) Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ ( __ ) in via _____ n° _____; stabilimento balneare _____; Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____; Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____;
-----------------	---

Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall’Autorità Marittima

*Parte da compilare a cura dell’addetto alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:*

<b>QUADRO B</b>	1. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ <hr/> Recapito telefonico di rete fissa dell’assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell’assistente ai bagnanti _____ <i>Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:</i> 2. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ <hr/> Recapito telefonico di rete fissa dell’assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell’assistente ai bagnanti _____ 3. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ <hr/> Recapito telefonico di rete fissa dell’assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell’assistente ai bagnanti _____
-----------------	---

Firme del titolare/gestore/legale rappresentante	Firma dell’/gli addetto/i alla sorveglianza <small>(nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l’assistenza ai bagnanti)</small>
--	--




## TABELLA DEI SEGNALI

**IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ASSICURATO DURANTE LE ORE DI  
BALNEAZIONE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00;**

**THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9:00 A.M. TO  
7:00 P.M.**

**DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR ÄHREND DER BADEZEIT  
GARANTIERT VON 9:00 BIS 19:00;**

**LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT  
L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 0900 À 1900**





NON È ASSICURATA NESSUNA FORMA DI  
ASSISTENZA E SALVATAGGIO AL DI FUORI DEGLI  
ORARI SUDETTI (DALLE 19,00 ALLE 09,00)

OUT OF THIS HOURS NO BEACH-ASSISTANCE AND  
RESCUE ASSURED (FROM 7,00 P.M. TO 9,00 A.M.)

KEINE LEISTUNG WIRD AUßERHALB DER  
BERGENANNTEN BADEZEIT GARANTIERT (VON 19,00  
BIS 9,00)

NE SONT PAS GARANTIS AVANT ET APRES CES  
HEURES AUCUN SERVICE D'ASSISTANCE ET DE  
SAUVETAGE (DE 19H00 À 9H00)



**STATO MOMENTANEO DI PERICOLO !**

**DANGER!**

**GEFAHR!**

**DANGER!**

In calce alla presente ordinanza si forniscono una serie di AVVERTENZE E CONSIGLI per l'utenza ed una tabella contenente numeri di telefono utili per le emergenze in mare

## **Ai bagnanti**

- non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- non fare il bagno nelle zone nelle quali è vietata la balneazione;
- non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco e dietro la nuca con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazioni di freddo, eccessivo fastidio alla luce, questi sono segnali che precedono l'insolazione);
- quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;
- non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata bandiera rossa;
- non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa.

## **TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE**

### **LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO DI SOCCORSO È LEGATA ALLA ESATTA INDICAZIONE DEL LUOGO E DELLE CIRCOSTANZE DELL'EVENTO.**

NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE .....	1530 (CHIAMATA GRATUITA)
CAPITANERIA DI PORTO DI GELA .....	0933-917755 (UNITA' COSTIERA DI GUARDIA)
VIGILI DEL FUOCO (CENTRALE OPERATIVA).....	115
PRONTO SOCCORSO SANITARIO.....	118
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE V.EMANUELE III GELA.....	0933-930030

## **ASCOLTO RADIO VHF/FM**

- STAZIONE RADIO COSTIERA  
NOMINATIVO "GELA RADIO".....CANALE 16 (H24)
- CAPITANERIA DI PORTO DI GELA  
NOMINATIVO "COMPAMARE GELA" .....CANALE 16 (H24)